

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
RICORSO
CON ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE
INAUDITA ALTERA PARTE

Per

RUELLO	Annalisa	RLL NLS 86R67C773R
AGRÒ	Vincenzina	GRA VCN 70S50 A089H
BALESTRA	Chiara	BLS CHR 72B47 H501P
CASANI	Daniela	CSN DNL 78R59 H534M
DIPROSPERO	Simone	DPR SMN 78D14 M082L
GIANNISI	Roberto	GNN RRT 69L13 M082Y
GIRELLI	Luana Cesarina	GRL LCS 70B68 B691H
PAGANINI	Stefano	PGN SFN 68T24M 082R
PANTALEI	Silvia	PNT SLV 73C56 M082O
PIERDOMENICO	Paola	PRD PLA 84P47 M082P
PROIETTI	Erica	PRT RCE 85H59 L117A
SALOMONE	SIMONA	SLM SMN 74C68 H501F

tutti rappresentati e difesi dall'avv. **Massimo PISTILLI** (codice fiscale PST MSM 65P02 M082V) indirizzo PEC massimopistilli@pec.ordineavvocativiterbo.it, fax 0761/322595, come da rispettive deleghe in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma via Nazario Sauro n. 16,

Contro

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA (d'ora innanzi anche semplicemente UNITUS), in persona del Rettore *pro tempore*, con sede in Viterbo, Via S.M. in Gradi, 4

per l'annullamento

- a) Del DECRETO N.381/2019 DEL 16 MAGGIO 2019 EMESSO DAL RETTORE PROF. ALESSANDRO RUGGERI (ALL.1) nella parte in cui (art.1) *per le motivazioni di cui in premessa **le graduatorie provvisorie relative agli esiti dei test** preselettivi per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola ... ommissis **Secondaria ... di II grado**, pubblicate sull'albo ufficiale di Ateneo il 2 maggio 2019, repertorio n.263/19 prot. n. 6216, sono rettificare e sostituite dalle graduatorie che si allegano al presente decreto.*

Le stesse sono altresì pubblicate sul sito Web dell'università degli Studi della Tuscia e sull'albo Ufficiale di Ateneo.

Nonché

- b) di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e/o consequenziale anche non conosciuto che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente

FATTO

Con DR n.176/2019 del 08.03.2019 (ALL. 2) l'Università degli Studi della Tuscia indicava selezione pubblica per l'ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, istituiti presso la medesima Università, a.a. 2018/2019 ai sensi del DM n.92 del 08.02.2019, del DM n.118 del 21 febbraio 2019 e del DM n.158 del 27 febbraio 2019, in attuazione del DM del 10 settembre 2010, n. 249 e del DM del 30 settembre 2011.

I ricorrenti – tutti – partecipavano, in quanto riconosciuti in possesso dei requisiti di ammissione richiesti ex art.3 del Decreto 196/2019, per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la **scuola secondaria di secondo grado**, alla prova preselettiva di accesso ex art.6 comma 1 sub. lettera a) del medesimo DR 176/2019.

Ancor meglio partecipavano al test preliminare predisposto dall'Ateneo in ossequio all'art. 6 del DM 30 settembre 2011.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art.6 sub a), il test preliminare era previsto con formulazione di 60 quesiti con 5 opzioni di risposta chiusa tra le quali il candidato doveva indicarne una sola, quella ritenuta esatta.

La valutazione del test era espressa in trentesimi, a ciascuna risposta esatta era attribuito il punteggio di 0,5; alle mancate risposte o alle risposte errate erano attribuiti punti zero.

La correzione dei test poteva avvalersi di un sistema di lettura ottica.

Gli ammessi alla prova successiva (prova scritta) era stabilito in un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi.

Sarebbero stati altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, avessero conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

Per completezza, anche ai fini della proposta domanda cautelare, *ex art. 2 del DR 176/209* i posti disponibili erano individuati per la specializzazione nella scuola secondaria di secondo grado in numero di 25.

Si precisa fin da ora che non vi è alcuna contestazione in merito al bando per selezione pubblica, ai suoi requisiti di accesso, né tantomeno alla procedura ivi prevista, tanto che, si ripete, i ricorrenti hanno partecipato alla procedura preselettiva, che si è svolta regolarmente, almeno sino alla correzione degli elaborati.

Una sola ulteriore precisazione, come indicato proprio del Decreto 176/2019, la prova denominata "test preliminare" o anche prova preselettiva, era modulata su una risposta multipla: su di un foglio vi erano i quesiti ai quali rispondere, mentre su altro modulo, diverso, doveva essere tracciato il segno attestante la risposta sulla corrispondente posizione per schema speculare.

Quest'ultimo elaborato, che prevedeva altresì modalità di correzione, su doppia riga, laddove il candidato *melius re perpensa* avesse voluto modificare la risposta già data, doveva essere inserito nella busta principale, con annessa busta di minori dimensioni – chiusa – indicante la scheda anagrafica del concorrente, al fine di garantirne l'anonimato e la successiva corrispondenza tra l'elaborato e il soggetto che lo aveva svolto.

Le buste erano munite di codice di riconoscimento alfanumerico e solo alla fine della prova dovevano essere consegnate ai membri della commissione presenti in sala.

Tutto proceduralmente assolutamente regolare e corretto; trattandosi peraltro di modelli precostituiti con schema fisso in cui apporre la risposta con segno convenzionale, la correzione poteva avvenire e di fatto avverrà – come dichiarato e previsto dal bando – con l'ausilio di apposito lettore ottico.

Eseguite le operazioni ritualmente previste veniva al fine pubblicata *sull'albo ufficiale di Ateneo il 2 maggio 2019, repertorio n.263/19 prot. n. 6216 (ALL.3)* la graduatoria provvisoria, in formato tabellare con indicazione della posizione in graduatoria, le iniziali del nome e

del cognome del concorrente, la sua data di nascita (ai fini della corretta individuazione delle iniziali) il punteggio conseguito in trentesimi, e l'esito (ammesso o non ammesso).

I concorrenti iniziavano intanto la preparazione in vista della successiva prova.

IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

La pubblicazione della graduatoria – tuttavia e incomprensibilmente – non concludeva l'iter della procedura preselettiva, in quanto questa veniva rettificata dal provvedimento oggi impugnato, ovvero il DR n.381/2019 del Rettore della Università degli Studi della Tuscia in data 16 maggio 2019; la nuova graduatoria, come rettificata, era invece allegata al provvedimento.

Il provvedimento *de quo* richiama – anche piuttosto inutilmente – una serie di norme, di diverso rango, prima di citare (pag.4 secondo capoverso) che oggetto del provvedimento sono “... *le graduatorie provvisorie relative agli esiti dei test preselettivi, per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico ... omissis ... pubblicate sull'albo ufficiale dell'Ateneo il 2 maggio 2019 repertorio 263/19 prot. 6216 sulla base delle correzioni effettuate del lettore ottico ai sensi dell'art. 6 comma 3, lett. a) del succitato bando di selezione.*

Ciò premesso si aggiunge – siamo al capoverso successivo – *che al fine di assicurare la massima imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa l'Amministrazione (!!!) ha ritenuto di dover effettuare controlli a campione sugli esiti delle correzioni già eseguite mediante lettore ottico.*

Senza ulteriore precisazione in ordine alla modalità nel capoverso successivo si precisa che ***le predette verifiche a campione hanno rilevato alcune incongruenze attribuibili ad errori di decifrazione dei moduli di risposta.***

In forma generica e senza alcuna precisazione né comunicazione si riteneva di *procedere ad una nuova lettura ottica di TUTTI i moduli di risposta, tenutasi in data 14 maggio 2019 al fine di garantire la correttezza dei relativi risultati.*

In forza di quanto scritto si riteneva ***necessario procedere alla rettifica delle sopraindicate graduatorie provvisorie relative agli esiti dei test preselettivi per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ... omissis ... pubblicate il 02 maggio 2019.***

Al fine si decretava che *per le motivazioni di cui in premessa le graduatorie provvisorie relative agli esiti dei test preselettivi per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola ... omissis Secondaria di I*

e II grado, pubblicate sull'albo ufficiale di Ateneo il 2 maggio 2019, repertorio n.263/19 prot. n. 6216, sono rettificate e sostituite dalle graduatorie che si allegano al presente decreto. Le stesse sono altresì pubblicate sul sito Web dell'università degli Studi della Tuscia e sull'albo Ufficiale di Ateneo.

La “nuova” graduatoria veniva allegata al decreto (ALL. 1 bis).

Solo successivamente (ALL. 4) soltanto a coloro che, pur ammessi con la prima graduatoria pubblicata (2 maggio 2019, repertorio n.263/19 prot. n. 6216) risultavano (per effetto della rettifica ex Decreto 381/2019) NON ammessi veniva data comunicazione del seguente letterale tenore: *con la presente si comunica che con D.R. n.381 del 16/05/2019, sono state rettificate le graduatorie dei test preselettivi in oggetto. In particolare, in seguito alle verifiche a campione effettuate dall'Ufficio Post-Lauream dell'Ateneo sono emerse incongruenze attribuibili ad ERRORI di natura tecnica nella lettura ottica dei moduli di risposta che hanno reso necessaria una nuova lettura ottica al fine di garantire la correttezza dei risultati. A questo riguardo, spiace comunicare che, in ossequio alla predetta rettifica, la SV risulta NON ammessa alla prova scritta per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di II grado di cui al DR 176 del 08 marzo 2019.*

Nota predisposta dal rettore pro tempore in persona.

Questa ricostruzione dei fatti si fonda su atti della pubblica amministrazione convenuta e pertanto appare incontestabile, in ragione dei provvedimenti finanche allegati al presente ricorso.

MOTIVI DI DIRITTO

Lo ribadiamo qui, in premessa ai motivi di diritto, non si procede avverso il provvedimento che indice la selezione, ma per l'annullamento del DR 381/2019, per macroscopici vizi di legittimità afferenti alla modalità di correzione degli elaborati, avvenuta finanche in contrasto con il DR 176/2019, nel tentativo, assolutamente maldestro, di sanare presunti e comunque non motivati “errori di correzione” che però ha determinato, nostro malgrado, la nullità della procedura, che qui si impugna per come rettificata.

I provvedimenti hanno determinato infatti modificazioni rilevanti per effetto della c.d. **rettifica**, avrebbero dovuto esser motivati e nella misura in cui ne sono derivate conseguenze rilevanti per la procedura esse avrebbero dovuto assicurare la trasparenza e l'imparzialità del concorso.

In assenza di alcuna indicazione del vizio che la “rettifica” riparava, senza una procedura aperta pubblica e trasparente ai fini della contestazione – constatazione dello *status quo* del materiale concorsuale oggetto di “rettifica”, in violazione del principio cardine

di ogni procedura pubblica, ovvero la garanzia della correzione in costanza di anonimato del concorrente; di qui la nullità dell'intera procedura e degli atti che ne modificano l'esito in quanto illegittimi.

Una prima notazione (macroscopica nell'evidenza): la comparazione delle graduatorie ovvero quella pubblicate il 2 maggio 2019, repertorio n.263/19 prot. n. 6216 e quella in rettifica allegata al DR 381/2019 – atto impugnato – presentano un'incongruenza assolutamente ingiustificabile e comunque non motivata.

A fronte della modifica apportata nelle colonne identificative del cognome e del nome, espressi con le iniziali e della data di nascita del concorrente, riamane invariata, assolutamente invariata la sequenza dei punteggi assegnati che sono praticamente speculari nelle due diverse graduatorie.

Cioè cambiano i candidati, ma non i risultati!

La colonna denominata "Punti" rimane inalterata nella successione di quanto assegnato.

Ancor meglio: non cambia proprio, mentre quei medesimi punteggi, invariati, cambiano l'anagrafica a cui sono attribuiti.

Circostanza non solo rilevante, ma evidente, a fronte della quale si richiama alla verificata "... *incongruenza attribuibili ad errori di decifratura dei moduli di risposta* ..." senza precisare cosa realmente sia accaduto, perchè **quella frase di per sé non significa assolutamente nulla**.

Tanto più che la correzione è eseguita con lettore ottico!

Una premessa doverosa in quanto attiene alla rettifica e in particolari agli effetti che la medesima ha prodotto, ovvero lo stravolgimento complessivo della graduatoria, che è stata praticamente riscritta solo nella parte riferita alle anagrafiche.

1) Violazione del principio dell'anonimato nelle procedure a rilevanza pubblica, nullità della procedura. Violazione di legge, contrasto con art.14 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487. Violazione giudicato formale: Adunanza Plenaria n.26 del 20.11.2013.

Chiunque partecipi a una pubblica selezione, prescindendo dalla natura strettamente concorsuale della medesima, ha diritto che vengano rispettati principi basilari, acquisiti, pacifici e incontestati del nostro ordinamento.

Primi fra tutti l'imparzialità del giudizio, il riconoscimento del merito e la trasparenza della procedura, di cui è corollario immediato e diretto è la **garanzia dell'anonimato** (segretezza) nella valutazione degli elaborati, proprio al fine di evitare l'insorgenza di un giudizio *intuitu personae*.

Principi che sono codificati anche sulla modalità specifica di svolgimento della prova effettiva, tanto più nelle così dette “prove scritte”, dove la predetta garanzia è da considerarsi ineludibile per assicurare gli obiettivi di meritocrazia e trasparenza anche nel rispetto **dell'art.97 della Costituzione**.

Norma cogente è dettata **dall'art. 14 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487**, che impone, nelle prove scritte, la chiusura dell'elaborato di ciascun partecipante in una busta grande, contenente altresì un'altra busta, più piccola, all'interno della quale viene inserito un cartoncino recante il nominativo del candidato.

Che è poi la modalità prescritta, prescelta e compiutamente attuata anche per la procedura *de qua*.

La ragione è nell'esigenza che il riconoscimento dell'autore di un elaborato avvenga “a conclusione della prova”, successivamente alla valutazione, al fine di neutralizzare le possibili parzialità dell'organo giudicante.

Naturalmente laddove si preveda “prove multiple” per le quali l'accesso alla successiva dipende da quella precedente, ovvero più prove in sequenza, l'anonimato sarà superato al termine di ogni singola prova, per essere poi ripristinato e garantito, *ex novo*, nella successiva.

L'anonimato deve quindi essere garantito proprio in pendenza della correzione e della valutazione, l'elaborato va giudicato senza che sia possibile ricondurlo a chi lo ha svolto.

In sintesi l'anonimato va garantito come prerequisito della correzione stessa.

La garanzia dell'anonimato nelle procedure selettive pubbliche è stata più volte ribadita come esigenze improcrastinabile e inderogabile da giurisprudenza costante, che ha sempre riscontrato il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste e degli elaborati, ove suscettibile di arrecare un *vulnus* al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi (Cons. St., sez. VI, 12.2.2008, n. 481; Cons. St., sez. V, 29.9.1999, n. 1208).

Una valutazione critica, che non attiene alla verifica del fatto specifico, ma del mero fatto in sé.

Sulla questione si è pronunciata altresì l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che **con sentenza n.26 del 20.11.2013** ha fornito un chiarimento definitivo in ordine alla

questione del principio di anonimato nell'ambito dei concorsi pubblici, ma utilmente applicabile a tutte le pubbliche selezioni.

La violazione del principio sussiste e genera l'annullamento dell'intera procedura se viene in rilievo la **possibilità** (anche **soltanto** la possibilità) della commissione adita e nominata di conoscere i nominativi dei candidati, anche di alcuni di essi, di cui si devono correggere gli elaborati, intesa come mera correlazione tra soggetto e compito.

L'amministrazione che indice la prova è tenuta a strutturare modalità di svolgimento della stessa in forma idonea a garantire il principio di anonimato per tutti i candidati, in ogni momento.

L'Adunanza Plenaria nella ***sentenza n.26 del 20.11.2013*** afferma che “... omissis ... ***il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati.***”

Se l'amministrazione non osserva tutti gli accorgimenti del caso necessari a garantire il rispetto del criterio dell'anonimato la procedura è da considerare illegittima e insanabile.

È dunque sufficiente la prova della avvenuta valutazione degli elaborati in assenza dell'obbligatorio vincolo dell'anonimato, per far sì che la procedura debba essere valutata sul profilo della illegittimità, nell'interesse di chi vi ha partecipato.

Nel caso che ci occupa la violazione è addirittura dichiarata nel combinato disposto dei provvedimenti emessi dalla pubblica amministrazione contro la quale giustappunto si procede ed è anche piuttosto macroscopica nella modalità di esecuzione.

Nulla questio che la prima correzione che dà origine alla graduatoria pubblicata il 2 maggio 2019, repertorio n.263/19 prot. n. 6216 è da ritenersi avvenuta nel rispetto dei principi codificati finanche nel DR 176/2019, anche mediante l'ausilio di lettore ottico, né è in discussione nell'esito oltre che dal punto di vista procedurale.

Il punteggio è assegnato compiutamente ad ogni singolo partecipante, ed espresso in apposita tabella; non vi sono elementi che possano indicare la lesione dei principi normativamente richiamati o contrarietà al DR 176/2019.

Quindi se tutto è avvenuto correttamente, inevitabilmente sono state aperte le schede anagrafiche, contenenti i dati dei soggetti che sono indicati nella graduatoria, con assegnazione di specifico elaborato e relativa attribuzione di specifico punteggio.

Quanto descritto accade non per uno solo o alcuni dei concorrenti, ma **per tutti**, in quanto la graduatoria pubblicata è complessiva, si riferisce in maniera inequivocabile a **tutti** i partecipanti.

È solo dopo la sua pubblicazione – poi vedremo con quali modalità altrettanto illegittime – che si modifica la predetta graduatoria, perché rettificare significa esattamente questo, correggere, cambiare.

Si eseguono verifiche a campione che riscontrano anomalie di alcune posizioni, ed allora la pubblica amministrazione procede alla ri-correzione di TUTTI gli elaborati, *ex novo*.

Ma così facendo ha piena conoscenza della corrispondenza tra l'elaborato che viene corretto e il soggetto di riferimento che lo ha svolto, inevitabilmente è così in forza della precedente pubblicazione.

La seconda correzione avviene “consapevolmente” ovvero avendo attribuito ad ogni singolo elaborato e il soggetto che lo ha predisposto, in contrasto con le previste garanzie in ordine all'anonimato del candidato, non per asserzione di parte della presente difesa, ma per specifica ammissione della pubblica amministrazione oggi convenuta che certifica esattamente quanto avvenuto.

Ai fini della illegittimità e dell'annullamento della procedura, non è necessario dare prova di specifica manipolazione, o dell'intento della violazione volto a favorire alcuni candidati, ma è sufficiente il venir meno dei principi sottesi alla procedura medesima, sia di quelli espressamente previsti nel bando, che di quelli ancor più generali presenti nell'ordinamento.

Il provvedimento impugnato qualifica esattamente quanto accaduto, e descrive la più illegittima delle procedure laddove specifica che *le graduatorie provvisorie relative agli esiti dei test preselettivi, per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico ... omissis ... pubblicate sull'albo ufficiale dell'Ateneo il 2 maggio 2019 repertorio 263/19 prot. 6216 sulla base delle correzioni effettuate del lettore ottico ai sensi dell'art. 6 comma 3, lett. a) del succitato bando di selezione ... al fine di assicurare la massima imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa l'Amministrazione (!!!) ha ritenuto di dover effettuare controlli a campione sugli esiti delle correzioni già eseguite mediante lettore ottico ... le predette verifiche a campione hanno rilevato alcune incongruenze attribuibili ad errori di decifratura dei moduli di risposta ... procedere ad una nuova lettura ottica di TUTTI i moduli di risposta, tenutasi in data 14 maggio 2019 al fine di garantire la correttezza dei relativi risultati ... necessario procedere alla rettifica delle sopraindicate graduatorie provvisorie relative agli esiti dei test preselettivi.*

La seconda correzione genera la tabella allegata al DR 381/2019, ovvero una graduatoria frutto di una rilettura avvenuta nella piena consapevolezza della attribuzione di ogni singolo compito a uno specifico candidato; quelle prove concorsuali non sono più anonime, la commissione sa perfettamente a chi attribuirli, e questo avviene in violazione di principi specifici, peraltro senza nemmeno informare e tanto meno riconvocare i soggetti alla rilettura.

La rettifica determinata dal DR 381/2019 riscrive letteralmente la graduatoria, almeno nelle colonne contenenti i dati identificativi, e la conseguenza per taluni è draconiana: chi era stato ammesso si ritrova non ammesso e comunque vi sono variazioni sostanziali di punteggio del tutto immotivate e assolutamente incomprensibili, peraltro nemmeno motivate riferite a tutti i candidati e se così non fosse sarebbe ancora più grave.

Anche perché – come già rilevato – la colonna che attribuisce i punteggi rimane di fatto invariata, inalterata, tale e quale, circostanza che meritava almeno una motivazione logica e tangibile, ma su questo torneremo appresso.

Innegabile che detta procedura, ha attribuito la valutazione del punteggio, con piena conoscenza del soggetto cui l'elaborato era riferito.

Chi ha corretto aveva consapevolezza di chi fossero gli elaborati.

Questo viola, principi di rango costituzionale, norme codificate, e precetti giurisprudenziali addirittura emessi in sede di adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con unica conseguenza possibile la nullità della procedura

2) Falsa applicazione del DR 176/2019 art. 6 comma primo sub lettera a) e comma terzo; Abuso di potere, illogicità manifesta .

Il DR 176/2019 emesso dal Rettore della Università degli Studi della Tuscia, indice la selezione pubblica per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico.

L'art.6 del predetto decreto individua le prove selettive di accesso.

Sono quelle previste – in forma omogenea per tutti gli Atenei – dall'art. 6 del DM del 30 settembre 2011.

Ovvero:

- a) un test preliminare,
- b) una prova scritta,

c) una prova orale (colloquio individuale).

Il comma tre del predetto articolo tratta in forma specifica della procedura e della valutazione del test preliminare, precisando il numero e la struttura dei quesiti, il criterio di valutazione, con avviso in ordine alla circostanza che *la correzione dei test potrà avvalersi di un sistema a lettura ottica*, esattamente quanto accadrà.

Una prima precisazione: il sistema prescelto non può essere alternativo, decidere di procedere alla lettura ottica, comporta che TUTTI i compiti saranno effettivamente corretti mediante la strumentazione in dotazione.

La lettura ottica, rende il dato valutativo oggettivo se è analogo per tutti se è rispettata la par condicio, se è lo strumento comune di giudizio.

Si tratta di applicare quanto dichiarato, in termine di procedura intesa come susseguirsi di atti nel tempo, proprio nel DR 176/2019, ma drammaticamente non è quello che accadrà perché verrà tutto disatteso nel successivo DR 381/2019 oggi impugnato.

Leggiamo proprio nel DR 381/2019 *che al fine di assicurare la massima imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa l'Amministrazione (!!!) ha ritenuto di dover effettuare controlli a campione sugli esiti delle correzioni già eseguite mediante lettore ottico.*

I controlli a campione sugli esiti delle correzioni già eseguite mediante lettore ottico, NON sono previste dal DR 176/2019, ergo NON fanno parte della procedura codificata dal DR 176/2019, anche perché comportano effettiva manipolazione degli elaborati successivamente alla loro correzione.

Per assicurare la massima imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa non basta dichiarare formalmente l'intento, ma bisogna attenersi alla procedura di indizione della selezione pubblica.

Ogni ulteriore azione, attività *extravagantes* ingenera esattamente l'effetto opposto, ovvero generare vizi non previsti.

Pertanto il DR 318/2019 è almeno incompleto e lessicalmente confuso, laddove precisa che *l'Amministrazione ha ritenuto di dover effettuare controlli sugli esiti della correzione.*

Si sta forse dicendo che detti controlli a campione non sono nemmeno una scelta effettuata dalla nominata commissione, ma *ex adverso* derivante da un atto autonomo della Amministrazione?

Premesso che non vi è traccia nel DR 381/2019 impugnato, di istanza di terzi (intesi come candidati che possano indurre la medesima amministrazione ad una seppure inutile verifica complessiva o finanche a campione) non vi è nemmeno formale richiamata comunicazione sulla possibilità almeno potenziale di un malfunzionamento del lettore

ottico, di chi detta strumentazione dovrebbe effettivamente garantire proprio nel suo corretto funzionamento.

Arbitrariamente da parte di un non meglio qualificato soggetto rientrante nella categoria generica della Amministrazione, e comunque non la Commissione nominata, avrebbe dato indicazione, poi vedremo a chi, di effettuare controlli a campione inerenti la correzione dei compiti per verificarne appunto la correttezza.

Attività ribadiamo non prevista né codificata dal DR 176/2019, come tale **ultronea**, ben oltre l'eccesso di zelo.

Ma v'è di più, perché quello che il DR 381/2019 non dice lo specifica successivamente la nota inviata ai malcapitati (ALL. 4) soggetti ammessi in un primo momento e poi causa rettifica dichiarati non ammessi.

Nelle predette note – praticamente identiche per forma e struttura – si aggiunge che le verifiche a campione sono state effettuate *dall'Ufficio Post-Lauream dell'Ateneo*.

Non solo la nominata Commissione non richiede il controllo a campione, non ravvisandone probabilmente l'esigenza, ma nemmeno lo esegue materialmente, detta attività è **delegata** non si comprende (lo ribadiamo) da chi, **a soggetti terzi, estranei ed esterni alla procedura**, ovvero a dipendenti della struttura, non ufficialmente deputati o tantomeno nominati per svolgere un'attività che peraltro non è nemmeno prevista e codificata.

Non è puntiglio, ma dichiarata violazione specifica dell'art.9 del DR 176/2019, laddove si specifica che *La Commissione esaminatrice delle selezioni relative ad uno o più percorsi di formazione di ogni ordine di scuola è nominata con Decreto Rettorale e sarà composta da docenti esperti dei settori oggetto dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Il Rettore si riserva altresì di nominare eventuali componenti supplenti.*

Durante lo svolgimento delle prove, la commissione può avvalersi dell'assistenza di personale docente e amministrativo addetto alla vigilanza e all'identificazione dei candidati anche attraverso la nomina di sub-commissioni.

Il personale docente e amministrativo può essere utilizzato esclusivamente durante lo svolgimento della prova, ed è addetto alla vigilanza e all'identificazione dei candidati, ovvero nel momento in cui l'elaborato deve essere realizzato.

Aggiungiamo, *pro veritate*, che può altresì – forse – svolgere attività di segreteria o finalizzata alla pubblicazione, ma di certo – quella tipologia di personale – **non può sostituirsi, in alcun modo, alla commissione** per attività di verifica o peggio di correzione degli elaborati.

Questo per due ordini di motivi:

a) quei soggetti potrebbero non avere le competenze specifiche richieste per la nomina a commissario;

b) non essendo parte della procedura non possono avere accesso agli elaborati, non possono manipolarli, tantomeno effettuare controlli, oltre ad essere non qualificati non sono nemmeno indicati.

La verifica a campione è non solo attività non prevista nella procedura codificata ex DR 176/2019, ma è altresì svolta da soggetti diversi da quelli che compongono la nominata commissione, non qualificati e tantomeno identificati, in carenza di provvedimento di nomina, all'uopo emesso per attività specifica.

Infine è operazione richiesta dall'amministrazione, indefinita nella identificazione, e non dalla commissione, ma che interferisce con le attività valutative e cognitive di quest'ultima.

Plurimi motivi di illegittimità, sottesi ad una procedura che da questo momento, è ormai totalmente fuori controllo.

Motiva infatti il DR 381/2019 come segue “... ***le predette verifiche a campione hanno rilevato alcune incongruenze attribuibili ad errori di decifratura dei moduli di risposta*** ...” non crediamo che un'attività illegittima possa essere sanata laddove consegua un obiettivo meritorio, tanto più in questo caso laddove non è nemmeno chiaro, tanto meno motivato cosa realmente sia conseguenza di detta attività di verifica.

Ancora una volta il lessico se non criptico è del tutto inadeguato se non incompetente proprio ai fini della motivazione in quanto non è sufficiente dire che si sono rilevate alcune incongruenze attribuibili ad errori di decifratura dei moduli di risposta.

Cosa significa?

Cosa è accaduto in concreto?

Non lo si può desumere da quanto ermeticamente e cripticamente scritto in appena mezza riga, con italiano tecnico e almeno precario.

Quella frase non motiva perché non significa proprio niente.

Da quanto così superficialmente scritto deriva che taluni concorrenti, prima ammessi, sono poi dichiarati non ammessi ed hanno il diritto di comprendere quanto è accaduto, quali anomale incongruenze sono state rilevate, quali vizi di decifratura dei moduli di risposta sono stati riscontrati?

Ancor meglio è fatto obbligo proprio alla pubblica amministrazione motivare compiutamente il provvedimento assunto.

La rilevazione è infatti a campione, e solo taluni elaborati hanno *incongruenze attribuibili ad errori di decifratura dei moduli di risposta*, ma la conseguenza è la ri-correzione di tutti gli elaborati.

Il vizio di detta asserzione è duplice.

È del tutto carente in ordine alla motivazione fornita, in termini di riscontro oggettivo del fatto specifico riconosciuto e attribuito.

In subordine non è neanche vero.

Infatti la ri-correzione dimostrerebbe – se legittima – esattamente cosa diversa laddove le incongruenza non riguarderebbero solo alcuni elaborati, ma praticamente TUTTI gli elaborati, peraltro non atterrebbe alla decifratura dei moduli, in quanto i punteggi attribuiti non si modificano, ma a cambiare sono esattamente e solo i nominativi cui quei punteggi sono di fatto assegnati.

Quanto detto ha consigliato l'UNITUS, di *procedere ad una nuova lettura ottica di TUTTI i moduli di risposta, eseguita in data 14 maggio 2019, al fine di garantire la correttezza dei relativi risultati.*

Non si comprende, perché non è indicato né tantomeno specificato, chi decida di procedere ad una nuova lettura.

La questione è assolutamente rilevante, tenuto altresì conto del fatto che la verifica a campione è stata eseguita su specifica indicazione dell'Amministrazione e non della Commissione ed è assolutamente probabile che l'atto conseguente, sfugga ulteriormente alla competenza della Commissione che nel caso è assolutamente assoluta e specifica e non derogabile.

Nessun altro può predisporre atti che determino l'esito della procedura, neanche in rettifica della stessa.

Ne va ancora una volta della legittimità della procedura stessa e soprattutto degli atti che ne determinano la modifica!

Ma non basta! Perché non è dato sapere – dal provvedimento impugnato – ove avviene la rilettura, al cospetto o alla presenza di chi né tantomeno è data comunicazione ai concorrenti nelle modalità previste ex DR 176/2019.

La ri-correzione avviene su errati presupposti di fatto, generando una diversa graduatoria, illegittima perché eseguita in violazione dei principi di anonimato e imparzialità in lesione del diritto dei ricorrenti, perché derivata da attività non previste nella procedura qualificata e codificata con atto presupposto e per evidente vizio di motivazione ai fatti sottesi e riscontrati, oltre che senza comunicazione alcuna ai concorrenti.

La graduatoria rettificata e allegata DR 176/2019 risulta assolutamente illegittima, così come l'atto richiamato, che pertanto deve essere annullato e per l'effetto l'intera procedura instaurata per i vizi di legittimità espressi.

3) Della valutazione della prova selettiva, come prova scritta. Della impossibilità di verifica ex post dell'elaborato da parte del candidato sulla prova meccanografica.

I vizi contestati nei precedenti motivi, sono di per sé esaustivi e sufficiente, nonché qui ribaditi nella loro autonomia, tuttavia per mero tuziorismo difensivo e anticipando eventuali tesi avverse elaborate dalla controparte si ritiene necessario comunque sviluppare il presente ulteriore autonomo motivo.

Denomina l'Università degli Studi della Tuscia la prima delle prove ex art. 6 del DR 176/2019 (intitolato prove selettive di accesso) con la formula TEST PRELIMINARE o (solo successivamente) prova preselettiva.

Come descritto in premessa, il test era costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta chiusa (multipla) fra le quali il candidato doveva individuare quella corretta.

Il candidato – semplificando – deve apporre **segno convenzionale** (croce) sulla risposta esatta, su tabulato specifico, separato, in cui insistono spazi all'uopo predisposti speculari alle domande che sono di fatto su altro foglio, ancor meglio le domande e le risposte sono su due fogli diversi, ma vanno consegnate le sole risposte, poi inserite nella busta “grande” insieme all'anagrafica contenuta in altra busta inserita poi nel plico principale.

La correzione avviene in forma meccanografica, nel caso, con lettore ottico, proprio in ragione della modalità prescelta per la prova.

Evidente, per la presente difesa, che il principio della garanzia dell'anonimato debba, in detto caso essere addirittura rafforzato, proprio in questo specifica modalità di esecuzione della prova “preselettiva”, perché, allorquando violato produce irreparabilità in ordine al vizio specifico contestato, anche in ordine al diritto di controllo e difesa da parte del concorrente che i compiti ha elaborato.

Il sistema meccanografico garantisce oggettività nella modalità di correzione, ma allo stesso tempo, perché questa sia effettiva deve essere efficacemente eseguita la procedura,

che prevede l'assegnazione del compito specifico al concorrente solo successivamente alla avvenuta correzione.

Il presupposto è che il lettore ottico da una valutazione sempre oggettiva di quello che legge, ma questa deve essere attribuita correttamente al soggetto determinato che quell'elaborato ha svolto, ma laddove vi è manipolazione non vi è assoluta garanzia che questo avvenga.

Ancor meglio, e applicando quanto detto al caso che ci occupa, a modificarsi non sono i punteggi calcolati dal lettore ottico, che rimangono speculari nelle due graduatorie, ma le anagrafiche dei soggetti a cui quei compiti sono assegnati nella votazione, a riprova che la valutazione del lettore ottico – nella forma del giudizio oggettiva – era finanche corretta mentre in discussione vi era – probabilmente – l'attribuzione.

Circostanza che laddove e per come avvenuta, comporta l'impossibilità della verifica successiva, perché il concorrente non può rivendicare che quello a lui attribuito sia il suo compito o contestare che sia un altro, nemmeno se vi è stata modificazione successiva, per una serie di motivi almeno logici e deduttivi.

In prima istanza perché la seconda correzione – quella che genera la rettifica – avviene NON in presenza dei concorrenti che della medesima non hanno alcuna comunicazione, quindi non possono nemmeno verificare, la corrispondenza degli elaborati e tantomeno chi la esegue materialmente.

In seconda istanza perché quanto detto non può essere nemmeno “sanato” *ex post*, pur richiedendo accesso documentale che sarebbe al fine anche abbastanza inutile.

Come segnalato in precedenza, la correzione meccanografica avviene su modelli sui quali è apposto segno convenzionale non riconoscibile per principio e obbligo di legge, quindi non attribuibile a soggetto specifico.

Non è così (ad esempio) per le prove a risposta aperta, dove il candidato può comunque far valere almeno la sua calligrafia, finanche con prova specifica, attestando e dimostrando all'occorrenza la corrispondenza o la non corrispondenza dell'elaborato, ma di certo questo non può immaginarsi né proporsi allorquando siamo in presenza giustappunto di un segno convenzionale.

La semplificazione ai fini della modalità della correzione genera quale corollario l'esigenza di eseguire correttamente la procedura che porta giustappunto alla correzione.

Perché quest'ultima avviene con apertura delle buste, prima quella che contiene l'elaborato, poi, avvenuta la correzione, quella che contiene l'anagrafica, la corrispondenza è accertata, ma ogni correzione successiva può avvenire in pregiudizio o modifica della

avvenuta assegnazione e senza possibilità per il candidato di dimostrare quale sia il suo effettivo elaborato, mentre chi esegue l'operazione sa perfettamente quello che il candidato non può più sapere.

Il sistema delle garanzie proprie delle prove selettive pubbliche, dovrebbe generare proprio effetto uguale e contrario, ovvero la possibilità per il candidato di accertare sempre la corrispondenza tra quanto consegnato dal medesimo e quanto corretto, pur nella garanzia dell'anonimato, mentre che effettua la correzione (nel caso non è nemmeno dato sapere chi la ha effettivamente posta in essere) dovrebbe agire con pubblicità nell'operato e non avendo conoscenza del soggetto che il compito ha svolto.

Ribaltare il sistema delle garanzie è assolutamente illegittimo e soprattutto vizia in maniera irreparabile la procedura, tanto più dove si utilizza un sistema meccanografico.

ISTANZA CAUTELARE

Il DR 176/2019 emesso dal Rettore della Università degli Studi della Tuscia, nella indizione della pubblica selezione per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, all'art.2 precisa che i posti disponibili sul totale di 130 sono ripartiti in maniera tale che solo 25 sono attribuiti per la specializzazione nella scuola secondaria di secondo grado.

L'art. 6 prevede che il candidato deve sostenere a) un test preliminare, b) una prova scritta, c) una prova orale (colloquio individuale).

Il successivo comma 6 prevede che il test preliminare (prova preselettiva), sarà superato, con relativa ammissione alla successiva prova scritta, da un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi.

Pro veritate sono altresì ammessi coloro che all'esito della preselettiva abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

Tutti coloro i quali non risultano ammessi non potranno partecipare alla prova scritta, né conseguentemente alla prova orale, non potranno avere accesso all'ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico.

Palese la perdita di occasione, in caso di mancato annullamento, non sarà di fatto possibile per i ricorrenti partecipare alle successive prove e conseguentemente accedere ai

corsi, peraltro in presenza di una graduatoria illegittima che rischia di riconoscere diritto almeno speculare a chi non ha conseguito – di fatto – punteggio sufficiente.

Il *periculum in mora* risiede nel rischio concreto, irreversibile di mancata partecipazione con pregiudizio immediato e reale che ne consegue, mentre è ampiamente dimostrato nelle motivazioni dell'atto il *fumus bonis iuris*, tanto da indurre, e qui se ne fa richiesta specifica, il giudicante adito all'emissione di un provvedimento cautelare anche *inaudita altera parte*.

Solo la sospensione della procedura, ai fini del suo annullamento può di fatto garantire i ricorrenti in ordine alla possibilità di compiutamente far valere le loro ragioni in maniera compiuta ed efficace, anche in ragione dei vizi almeno macroscopici lamentati e provati nel presente atto in parte motiva, qui integralmente richiamata

Per questi motivi, i ricorrenti come in epigrafe rappresentati e difesi,

RICORRONO

all'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, contro l'Università degli Studi della Tuscia, in persona del Rettore *pro tempore*, con sede in Viterbo, Via S.M. in Gradi, 4, perché voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

previa SOSPENSIONE degli atti impugnati in via cautelare, anche inaudita altera parte,

ANNULLARE il DECRETO N.381/2019 DEL 16 MAGGIO 2019 EMESSO DAL RETTORE PROF. ALESSANDRO RUGGERI nella parte in cui (art.1) *per le motivazioni di cui in premessa le graduatorie provvisorie relative agli esiti dei test preselettivi per l'accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola ... omissis Secondaria di II grado, pubblicate sull'albo ufficiale di Ateneo il 2 maggio 2019, repertorio n.263/19 prot. n. 6216, sono rettificate e sostituite dalle graduatorie che si allegano al presente decreto. Le stesse sono altresì pubblicate sul sito Web dell'università degli Studi della Tuscia e sull'albo Ufficiale di Ateneo.*

Per l'effetto e nel merito

DICHIARARE la nullità della procedura selettiva per la selezione pubblica ai fini dell'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado;

CONDANNARE l'Amministrazione resistente a consentire ai ricorrenti di partecipare alla conseguente nuova procedura da indire in ordine alla prova preselettiva;

CONDANNARE comunque l'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni che potrebbero esser subiti dai ricorrenti, danno alla professionalità e da perdita di chance da quantificarsi nell'importo del mancato guadagno rispetto all'ultimo contratto per ogni anno scolastico fino all'immissione in ruolo - o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore dei difensori antistatari”.

In via istruttoria, si depositano i documenti di cui all'indice del fascicolo di parte, tutti richiamati nel presente atto.

Allegato 1 DR N.381/2019 del 16 maggio 2019 – atto impugnato

Allegato 1 bis graduatoria rettificata

Allegato 2 DR n.176/2019 del 08.03.2019

Allegato 3 graduatorie provvisorie

Allegato 4 lettere di comunicazione e domande

Si dichiara, infine, che il presente giudizio, di valore indeterminato.

Con osservanza,

Avv. Massimo Pistilli